



Comune di Falerna
Provincia di Catanzaro

REGOLAMENTO NCC SVOLTO CON L'IMPIEGO DI VEICOLI SPECIALI DEL TIPO “APE CALESSINO”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 15 del 22.06.2026

Esecutivo dal -----

CAPO I

IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art 1

REGOLAMENTO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. Il servizio di NCC svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” omologati in ottemperanza dalle disposizioni del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm., è disciplinato:
- a) dalle disposizioni del presente regolamento conformi alle direttive regionali;
 - b) dagli artt.8,19 e 85 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;
 - c) dal D. Lgs 285 del 30 aprile 1992 (nuovo codice della strada e relativo decreto correttivo e integrativo n. 360 del 10 settembre 1993);
 - d) dal D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada);
 - e) dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e s.m.i.;
 - f) dalla Legge Regionale n. 37/2023 e s.m.i.;
 - g) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio.

ART.2

DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI

1. Sono definite imprese esercenti servizi di NCC svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto disposto dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e ss.mm., svolgono attività per prestazioni di trasporto persone dietro corrispettivo e sulla base dell'autorizzazione comunale di esercizio, utilizzando veicoli rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, delle quali hanno la disponibilità.

ART.3

AUTORIZZAZIONI

1. L'attività di NCC svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti, di apposita autorizzazione da parte del Comune. L'autorizzazione di cui al presente comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di NCC svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” e l'immatricolazione dei veicoli da destinare all'esercizio.

L'autorizzazione permette inoltre di svolgere il servizio nel territorio comunale ed extra-comunale.

2. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni veicolo che è stato immatricolato in base ad essa.

ART.4

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo;
2. Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune;
3. Le autorizzazioni disponibili in organico per il noleggio del veicolo tipo “Ape Calessino” potranno essere concesse a persone fisiche ;
4. L'aspirante potrà concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando comunale.

ART. 5

CONTINGENTE NUMERICO

1. Il contingente numerico (organico dei veicoli), ancorchè non obbligatorio , per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio svolto con l'impiego di veicoli speciali del tipo “Ape Calessino” è fissato **in numero 4**.
2. Eventuali modifiche del contingente numerico nel periodo di validità del presente regolamento sono approvate su proposta della Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale.

ART.6 VERIFICHE PERIODICHE DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) L'Ufficio SUAP, tramite la Polizia Locale esercita controlli periodici sullo svolgimento del servizio in argomento, su eventuali necessità di migliorie regolamentari e sulla regolarità della documentazione dei veicoli in servizio.

CAPO II LA PROFESSIONE DEL NOLEGGIATORE

ART.7 REQUISITI PER L'ESERCIZIO

- 1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o equiparati, titolari di abilitazione professionale prevista dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Idoneità morale: che deve essere posseduta sempre e consiste nell'assenza di condanne penali gravi, anche nel settore commerciale. Non soddisfa il requisito, chi abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi o risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione prevista dalla vigente normativa. Il requisito della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la revoca della misura di prevenzione, sia personale che patrimoniale.
 - b) Idoneità finanziaria: per questo requisito è sufficiente che l'impresa specifichi la disponibilità dei veicoli da utilizzare nell'esercizio del servizio.
 - c) Idoneità professionale.

ART.8 ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- 1) L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati, iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla camera di Commercio competente per territorio in base all' Art. 6 “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” della L.21/1992.
- 2) Il certificato di iscrizione al ruolo, od il titolo previsto dal paragrafo 1, deve trovarsi a bordo del veicolo e su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 9 BANDO DI CONCORSO

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la disponibilità del veicolo “Ape Calessino”.

2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni. Il bando verrà pubblicato per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale e la sua durata rimane valida fino ad esaurimento del numero di autorizzazioni concedibili.

ART. 10 CONTENUTI DEL BANDO

- 1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande attraverso il sistema telematico SUAP .
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni da parte del Responsabile SUAP;
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione del tipo di veicolo che si intende adibire al noleggio e del possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

ART. 11 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- 1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, il Responsabile SUAP procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
- a) periodi di servizio prestati in qualità di dipendenti di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente "ape calessino" per almeno complessivi mesi 12: punti 1;
 - b) servizio prestato in qualità di titolare di ditta individuale di noleggio con conducente "ape calessino", punti 1;
 - c) Diploma d'istruzione secondaria di primo grado: punti 1,5 ;
 - d) Diploma d'istruzione secondaria di secondo grado: punti 2,5 ;
 - e) laurea punti 3;
 - f) conoscenza di almeno una lingua straniera attestata, mediante diploma riconosciuto a norma di legge, attestante il livello minimo B1 (CEFR) o certificazione attestante il livello madrelingua secondo le norme vigenti: punti 2.
per ogni ulteriore diploma riconosciuto a norma di legge che attesti la conoscenza di altra lingua straniera: punti 1
 - g) titolare di attività NCC: punti 1.
- Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti di cui sopra.
- 2) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata dando la precedenza al candidato secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda al sistema SUAP.

ART. 12 ASSEGNAZIONE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del SUAP esamina la completezza delle domande sulla base dei requisiti indicati nel presente regolamento e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato dal funzionario responsabile dell'ufficio dopo aver esperito l'iter d'ufficio.
- 2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

ART. 13 VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta a vidimazione biennale presso il SUAP che si avvarrà della Polizia Locale per le verifiche di rito.
- 2) La vidimazione è condizionata, in capo al titolare, di tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore. (Autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).
- 3) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 14

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, acquisito preliminarmente il nulla osta da parte di questo Ente, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere compiuto sessanta anni;
 - c) essere diventato permanente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida;
- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per causa di morte, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, previo nulla osta di questo Comune. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di un anno, previo nulla osta da parte di questo Ente che si riserva la facoltà di verificare i requisiti richiesti all'art. 7 del presente Regolamento. Durante il periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco di un semestre successivo al decesso, l'autorizzazione viene revocata e messa a concorso.
- 3) Il Funzionario Responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o per causa di morte subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di concessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il concessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 7.
- 4) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 15

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o per causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
- 2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
- 3) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore, situata all'interno del territorio comunale. Per rimessa si intende uno spazio privo di particolari attrezzature, situato su area privata, dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.

4) Durante l'espletamento del servizio, in alternativa al luogo di rimessa è consentito lo stazionamento del mezzo senza passeggeri a bordo, nelle seguenti località:

- a) Parcheggio lato Sud Lungomare – Falerna Marina;
- b) Viale della Libertà – presso sede della Delegazione Municipale – Falerna Marina;
- c) Piazza Annunziata – Castiglione Marittimo;
- d) Piazza Municipio - Falerna Centro ;
- e) Piazza Ugo Floro (ove sono ubicati uffici/ servizi pubblici) - Falerna Centro.

ART.16

COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

- 1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;

ART. 17

VIGILANZA

1) L'attività di vigilanza e di controllo in ordine all'osservanza del presente regolamento e delle altre disposizioni legislative e regolamentari disciplinanti l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, è svolta dagli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.

2) Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 18

SANZIONI

1) Ferme restando le disposizioni contenute negli articoli 85 e 86 del D. Lgs 285/92, dall'art. 11 bis della Legge 21/92, le infrazioni al presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista e disciplinata dall'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, inserito dall'art.16 Legge 16 Gennaio 2003, n.3, rubricato Sanzioni Amministrative il quale prevede per le violazioni delle disposizioni, regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro. La sanzione amministrativa di cui all'art.1 si applica alla violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari:

2) La Giunta Comunale determinerà ,ai sensi dell'art.16,comme 2 della Legge n.689/91, il limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, è inoltre previsto il pagamento di una misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista dalla suddetta Legge per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata dalla notifica degli estremi della violazione;

3) Sono inoltre previste sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

ART. 19

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1) L'autorizzazione comunale è sospesa dal dirigente responsabile per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi a seconda della gravità della violazione commessa o dell'eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a) violazione di tutte le disposizioni contenute nell'art. 15 del vigente regolamento da parte dei conducenti dei veicoli tipo "ape calessino";
- b) utilizzo dei mezzi diversi da quelli autorizzati, ovvero non più efficienti;
- c) affidamento della conduzione del mezzo a soggetti non iscritti a ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92;
- d) inosservanza delle tariffe stabilite;
- e) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante;

- f) l'autorizzazione è inoltre sospesa fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 21/92; nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzativi di tutti i soci;
- g) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di autotrasporto.

2) L'autorizzazione comunale è infine sospesa fino a quando non sia avvenuta l'annotazione sul titolo autorizzativo della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4 del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione all'ufficio competente e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso N.C.C., secondo quanto stabilito dall'art. 3 del vigente regolamento. In questo caso, la sospensione non può avere durata superiore a 12 mesi, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

3) In caso di violazione di norme del C.d.S. , la sospensione dell'autorizzazione avrà pari durata alla sospensione da essa prevista, della carta di circolazione.

4) A seguito dell'emanazione del provvedimento di sospensione, il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato in deposito all'ufficio che lo ha rilasciato.

ART. 20

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

1) In caso di procedimenti penali di particolare gravità a carico del titolare dell'autorizzazione, dei suoi collaboratori familiari, o di sostituti, il dirigente responsabile, può procedere alla sospensione dal servizio.

ART. 21

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il dirigente responsabile, dispone la revoca dell'autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) Quando in capo al titolare vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) Cessione dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nell'art.22 del presente regolamento;
- c) Per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio di N.C.C.

2) Il provvedimento di revoca è disposto dal dirigente responsabile del servizio e comunicato al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART.22

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile del Servizio dispone la decadenza del titolo autorizzativo nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) mancato inizio del servizio nei termini previsti dall'art. 21 del presente regolamento;
- c) mancato esercizio del servizio, senza giustificati motivi;
- d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di N.C.C.;
- e) alienazione del veicolo adibito a ncc senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni,
- f) avere ottenuto tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione dell'art.14 del presente regolamento e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento dell'autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
- g) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
- h) morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini e nei modi previsti dall'art.14 del presente regolamento.

2) La decadenza è comunicata al competente Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 23
NORMA DI RINVIO

1) Per veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni, si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento relativamente al rilascio del titolo autorizzativo, nonché ad integrare il presente regolamento per tutto quanto attiene all'organico, alle modalità del servizio ed alle caratteristiche dei veicoli.

CAPO V DISPOSIZIONI
FINALI

Art. 24
RINVII ED ESCLUSIONI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme statali e regionali vigenti in materia.

2) La disciplina contenuta nella presente sezione speciale non si applica ai trasporti funebri.

ART. 25
ABROGAZIONI - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione del CC n. 11 del 19.05.2026.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di approvazione nei modi e nei termini di legge.